

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 851

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDELLI, BARRA e VOZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1994

Legge quadro in materia di case da gioco

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di operare una parziale liberalizzazione delle case da gioco, in considerazione della assoluta inadeguatezza della situazione attuale.

Nè i divieti di carattere penale, nè il tentativo di limitare il gioco nell'ambito di alcuni casinò, autorizzati da leggi speciali, sono infatti valse in alcun modo ad arginare la diffusione del gioco d'azzardo, che anzi rappresenta uno dei maggiori cespiti della malavita organizzata.

I motivi ispiratori della proposta sono essenzialmente tre.

In primo luogo, si ritiene che la diffusione delle case da gioco clandestine potrebbe essere efficacemente contrastata attraverso una liberalizzazione del gioco, accompagnata da precise garanzie, capaci di impedire ogni forma diretta o indiretta di inquinamento criminale. Si prevede quindi che l'esercizio delle case da gioco sia soggetto a concessione, e che titolari delle concessioni possano essere gli enti locali, con facoltà di subconcessione subordinata a precisi requisiti economici e morali.

In secondo luogo, le case da gioco vengono considerate - come avviene anche in altri Paesi - come un aspetto qualificante dell'offerta turistico-ricreativa. Per queste ragioni la materia viene ricondotta nell'ambito delle competenze regionali, con un forte coinvolgimento degli enti locali, secondo una logica di programmazione.

La localizzazione delle case da gioco viene quindi collegata all'esistenza di strutture turistiche ricettive di interesse nazionale ed internazionale, e lo stesso numero

delle concessioni viene ancorato ad un rapporto fisso con le presenze turistiche annuali, come definito dal Governo con atto di indirizzo e coordinamento. I proventi della gestione delle case da gioco, ripartiti fra Regione e comune concessionario, sono destinati ad iniziative nel campo dello sviluppo turistico.

In terzo luogo, la proposta stabilisce uno stretto raccordo tra la materia delle case da gioco e la tutela dell'ordine pubblico, nella consapevolezza della forte attrazione che il gioco ha sempre esercitato nelle attività criminali. Non soltanto si prevedono forti poteri interdittivi e di controllo, in capo alle autorità di pubblica sicurezza, ma si stabilisce che le case da gioco possano essere istituite solo nelle province non interessate da fenomeni criminali di rilievo, sotto il profilo sia qualitativo, sia quantitativo; conseguentemente si demanda al Ministero dell'Interno, di concerto con quello della giustizia, la individuazione delle soglie di diffusione criminale al di sopra di cui non è permesso istituire case da gioco, ed è obbligatorio chiudere quelle eventualmente esistenti.

Onorevoli colleghi, nella consapevolezza dei limiti che questa proposta sicuramente presenta, si vuole però richiamare l'attenzione sulla necessità di non rimanere prigionieri, in questo, come in molti altri settori, della logica dello struzzo. Bisogna avere il coraggio di abbandonare un proibizionismo moralizzante tanto ipocrita quanto vantaggioso per la criminalità organizzata, per passare a nuove forme di regolamentazione, corrispondenti alle esigenze ed alle sensibilità collettive attuali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le regioni disciplinano, nell'ambito delle funzioni riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, l'apertura e l'esercizio delle case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nel limite dei principi posti dalla presente legge.

2. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, le norme della presente legge hanno il valore di principi di riforma economico-sociale.

Art. 2.

1. L'apertura e l'esercizio delle case da gioco sono soggette a concessione regionale. La concessione ha durata ventennale ed è rinnovabile. Il numero delle concessioni non può superare il rapporto con le presenze turistiche annuali definito con atto di indirizzo e coordinamento del Governo.

2. La concessione può essere rilasciata, nell'ambito della programmazione regionale, ai comuni che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere ubicati in una zona di interesse turistico internazionale o nazionale e disporre di una adeguata attrezzatura turistico-alberghiera;

b) avere disponibilità di immobili da destinare alle case da gioco;

c) non essere capoluogo di provincia;

d) essere localizzati in province con indici di criminalità inferiori, nel quinquennio precedente, a quelli stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

3. La concessione può essere rilasciata ai comuni di regioni associate tra loro, per

l'esercizio della medesima secondo criteri di alternanza stagionale.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per tramite del commissario di governo, direttive in materia di case da gioco al presidente della giunta regionale.

2. Il provvedimento di concessione è deliberato dalla regione previa comunicazione al prefetto, e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. La concessione è revocata ove siano raggiunti indici di criminalità superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati alla casa da gioco al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art. 4.

1. La concessione può essere esercitata dal comune nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive *modificazioni*.

2. La regione e il comune concessionario regolano con apposita convenzione le modalità di esercizio della casa da gioco, in particolare per quanto concerne:

a) le garanzie per la tutela dell'ordine pubblico;

b) la specie e i tipi di gioco autorizzato;

c) il calendario di apertura e chiusura della casa da gioco;

d) le modalità del controllo sulla gestione amministrativa;

e) i requisiti morali e professionali del personale addetto;

f) le deroghe di eventuali sub-concessioni a terzi, in particolare con riferimento alle *garanzie e alle cauzioni richieste*, ai requisiti economici e morali del concessio-

nario e del personale dipendente, alla determinazione del canone.

Art. 5.

1. I proventi della gestione delle case da gioco sono assegnati per il 50 per cento alla regione e per il 50 per cento al comune concessionario. Tali proventi sono destinati al finanziamento dei programmi regionali e locali di sviluppo dell'economia turistica.

